

Legge 409/85

ART. 2

Formano oggetto della professione di odontoiatra le attività INERENTI alla DIAGNOSI ed alla TERAPIA della malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché, alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche.

Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicinali necessari all'esercizio della loro professione.



“INERENTE”

INHERERE = essere unito, connesso



**INTERDIPENDENZE
INTERRELAZIONI
TRA ORGANI E APPARATI**

**Il Termine “INERENTE”, per implicazione Etimologica,
indica come limite di competenza la FINALITA’
e non il Perimetro Anatomico-Topografico**

